



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 58

Prot. n. CC11/20-1 SA.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Articolo 8, commi 9 e 14, articolo 10 e articolo 16, comma 3 della legge provinciale 21 ottobre 2020, n. 9, recanti disposizioni in materia di gare per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico - Ricorso dello Stato per la dichiarazione di illegittimità costituzionale - Costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento - Affidamento della rappresentanza e della difesa della Provincia autonoma di Trento agli avvocati Nicolò Pedrazzoli, Sabrina Azzolini e Luigi Manzi (CIGZ03302C920)

Il giorno **22 Gennaio 2021** ad ore **08:51** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE

MARIO TONINA

ASSESSORE

MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI

MATTIA GOTTARDI

STEFANIA SEGNANA

ACHILLE SPINELLI

GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

In data 24 dicembre 2020 è stato notificato a questa Provincia il ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri avanti la Corte costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 8, commi 9 e 14, dell'articolo 10 e dell'articolo 16, comma 3 della legge provinciale 21 ottobre 2020, n. 9, recante "*Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7), della legge provinciale sull'energia 2012, della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 e della legge provinciale sull'agricoltura 2003*", pubblicata sul B.U.R. 21 ottobre 2020, n. 42, straord. n. 3.

L'articolo 8 ("*Modificazioni dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998*"), comma 9, sostituisce la disciplina del contenuto dei bandi di gara per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, sostituendo il comma 2 dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998; in particolare, ai sensi del comma 2 sostituito, lett. s), il bando di gara deve prevedere che, entro 180 giorni dall'aggiudicazione, il concessionario si doti di una sede operativa nel territorio provinciale avente in dotazione risorse umane e strumentali idonee in relazione alle caratteristiche della concessione oggetto della procedura di gara. La norma è ritenuta dallo Stato costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 49 del TFUE, in quanto determinerebbe una discriminazione di fatto rispetto ad operatori non stabiliti nel nostro Paese e per violazione dell'articolo 14 della direttiva UE 123/2006 e del principio della libertà della concorrenza per il mercato, con conseguente violazione dell'articolo 117, comma primo della Costituzione.

L'articolo 8, comma 14, aggiunge dopo il comma 5 dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998, il comma 5 bis, il quale individua i compiti della commissione tecnica nella valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, nella valutazione di congruità e nella redazione della graduatoria; inoltre l'articolo 16, comma 3, prevede che la struttura provinciale competente in materia di risorse idriche trasmette la domanda di provvedimento unico e la relativa documentazione alle strutture provinciali e alle amministrazioni interessate, che compiono l'istruttoria per i profili di rispettiva competenza e decidono in conferenza di servizi indetta dalla struttura provinciale competente in materia di risorse idriche. Le due disposizioni provinciali sono ritenute dallo Stato costituzionalmente illegittime in quanto si discosterebbero dal principio del procedimento unico, in violazione dell'articolo 12, comma 1-ter, lett. m) del d.lgs. n. 79 del 1999 e dell'assetto regolatorio dettato dall'articolo 11-quater del decreto-legge n. 135 del 2018, con conseguente violazione dell'articolo 117, comma secondo, lett. e) della Costituzione.

L'articolo 10 inserisce, dopo l'articolo 1 bis 1.1 della legge provinciale n. 4 del 1998, l'articolo 1 bis 1.2., il quale declina i requisiti di partecipazione alle gare richiesti agli operatori economici. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene che i requisiti dettati alle lettere da a) a g) e j) del comma 2 sono troppo numerosi e onerosi e, pertanto, violano il principio di proporzionalità previsto dagli articoli 10, par. 2, lett. e) e 15, par. 3, lett. e), della direttiva UE 123/2006, con conseguente violazione dell'articolo 117, comma 1, della Costituzione.

Tutto ciò premesso, ritenuta l'infondatezza delle censure sollevate alla luce delle competenze legislative riconosciute alla Provincia autonoma di Trento dallo Statuto speciale di autonomia e dalle sue norme di attuazione, valutata la necessità di provvedere alla difesa delle competenze provinciali, si ritiene necessario difendere la legittimità costituzionale delle predette disposizioni avanti la Corte Costituzionale. Considerate la delicatezza, l'importanza, la specificità del contenzioso in oggetto e la conseguente necessità di assicurare una difesa completa e adeguata in considerazione della complessità delle questioni di fatto e di diritto controverse e valutato

l'interesse pubblico ad una difesa piena, considerate altresì le motivazioni, gli atti e le norme sotto specificate e richiamate, nonché la necessità di provvedere alla difesa dell'Amministrazione, si ritiene opportuno affidare la rappresentanza e la difesa della Provincia autonoma di Trento nel giudizio avanti la Corte Costituzionale agli avvocati Nicolò Pedrazzoli e Sabrina Azzolini dell'Avvocatura della Provincia autonoma di Trento e all'avv. Luigi Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati, con studio in Roma, Via Confalonieri n. 5, con facoltà di agire, anche disgiuntamente e di esercitare ogni facoltà assegnata dalla legge al difensore, e di eleggere domicilio presso lo studio dell'avv. Luigi Manzi, in Roma, Via Confalonieri n. 5.

L'avv. Luigi Manzi ha inviato il proprio preventivo in data 13 gennaio 2021, prot. 18924, sulla base dei parametri accettati, che prevede un costo di Euro 1.029,00, oltre accessori (rimborso spese generali 15%, CNPA 4% e IVA 22%), per un importo complessivo, impegnato con il presente provvedimento, pari ad Euro 1.501,43.=.

Si propone, altresì, di autorizzare il Presidente della Provincia autonoma di Trento o, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, a conferire ai suddetti patroni l'incarico di patrocinio e il mandato speciale di rito".

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa, l'istruttoria approfondita e completa del legale incaricato conformemente a tutte le indicazioni e disposizioni di servizio interne e, in particolare, alle circolari n. 2/2012, n. 1/2013 e n. 2/2013, alle indicazioni operative n. 3/2012, al promemoria di data 30 giugno 2016, alle indicazioni operative di data 20 luglio 2015, dd. 19 gennaio 2016, prot. n. 22469, nonché alle indicazioni e disposizioni operative generali di data 15 marzo 2016, di data 11 luglio 2016, 5 ottobre 2016, 23 dicembre 2016, 11 gennaio 2017 e 7 aprile 2017; il promemoria interno di data 23 maggio 2019, ID 377421775;
- visto lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali);
- visto l'art. 79 dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige;
- visti gli artt. 24, 97, 98, 111, 113, 116, 117 della Costituzione;
- visto l'art. 6 della Convenzione europea di diritti dell'uomo;
- vista la Direttiva 2014/24/UE, ed in particolare il considerando n. 25 e l'art. 10, lett. d);
- vista la legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento);
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), ed in particolare l'art. 21, comma 4 e l'art. 39 quater, comma 4;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), ed in particolare l'art. 12 ter, commi 3 e 3-bis;
- visti gli artt. 7 e 8 della legge provinciale 6 agosto 2019, n. 5 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019 – 2021);
- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);
- vista la legge provinciale 3 aprile 2015, n. 7 (Riordino della dirigenza e dell'organizzazione della Provincia: modificazioni della legge sul personale della Provincia 1997, della legge finanziaria provinciale 2015 e della legge provinciale sull'Europa 2015);
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità), così come modificata dalla legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;
- visto il decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg (Regolamento di contabilità di cui all'art. 78 ter della legge provinciale 14 settembre, n. 7);
- visti gli artt. 1710 e ss., 2222 e ss., 2229 e ss. del Codice Civile;

- visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- vista la legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività);
- vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense);
- visti l'art. 4 e l'art. 17, comma 1, lett. d), del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
- viste le Linee guida Anac n. 12/2018 sull'affidamento dei servizi legali, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera 24 ottobre 2018, n. 907, ed in particolare il par. 3.1.4.2;
- visto e considerato il parere del Consiglio Nazionale Forense adottato nella seduta di data 15 dicembre 2017;
- viste e considerate la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 11 maggio 2012, n. 2730 e la sentenza della Corte di Giustizia, 6 giugno 2019, C-264/18;
- vista e richiamata la deliberazione di data 30 marzo 2016 della Commissione Arconet, prevista dall'art. 3-bis del d.lgs. 118/2011, allegata alla nota prot. n. 335396/2016;
- visto il codice deontologico forense, ed in particolare gli articoli 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24 e 28;
- viste e approvate le note del dirigente generale dell'Avvocatura della Provincia 21 febbraio 2013, prot. 105765; 5 marzo 2013, prot. 130481; 18 marzo 2013, prot. 158593; 27 ottobre 2011, n. 58279315; 11 aprile 2014, n. ID 159611606 e n. ID 159611651; 29 dicembre 2015, prot. 666576; 14 gennaio 2016, prot. 16707; 14 gennaio 2016, prot. 16422; 14 gennaio 2016, prot. 16321; 14 gennaio 2016, prot. 16449; 15 marzo 2016 (indicazioni e disposizioni operative generali); 16 marzo 2016, prot. 135467; nonché le circolari di data 11 maggio 2016, di data 1 giugno 2016 e di data 11 luglio 2016; richiamate e approvate le disposizioni e indicazioni operative generali di data 5 ottobre 2016, di data 11 gennaio 2017, di data 7 aprile 2017 e di data 18 luglio 2017, prot. n. 395837; il promemoria interno di data 26 maggio 2017, ID 276820585; il promemoria di data 27 aprile 2018, ID 320278935; la nota di data 8 maggio 2018, prot. n. 265749; la circolare 1A/2018 di data 31 maggio 2018; la nota di data 28 dicembre 2018, prot. n. 787956; la disposizione di servizio di data 19 luglio 2019; la circolare prot. n. 396117 di data 20 giugno 2019; la circolare di data 7 luglio 2020; la circolare prot. n. 405235 di data 13 luglio 2020 e le disposizioni di servizio ivi richiamate;
- considerati l'interesse pubblico ad una difesa completa ed adeguata, la prassi, i precedenti, la sede dell'Autorità giudiziaria adita, il contenuto dell'atto e la complessità delle questioni di fatto e di diritto controverse non comuni e fuori dell'ordinario, l'elevato carico di lavoro dell'intera struttura e del legale incaricato, che rende assolutamente non possibile una difesa interna completa ed adeguata, il carattere fiduciario dell'incarico, le preminenti esigenze difensive, l'elevata professionalità e conoscenza dell'ordinamento provinciale del professionista esterno da incaricare e la sua riconosciuta specifica esperienza e elevata competenza, nonché il fatto che le attività difensive, risultando connesse all'esercizio di pubblici poteri, a questioni di valenza istituzionale, nonché alla tutela di interessi generali della Provincia, comportano prestazioni collegate all'abilità del prestatore d'opera e che la complessa controversia richiede particolare impegno, elevate conoscenze, nonché elevata esperienza professionale;
- considerati l'importo delle spese legali del presente incarico di difesa e rappresentanza da ritenersi rilevante e complessa, e considerati i limiti degli onorari e dei compensi determinati nell'incarico di patrocinio e relativo preventivo;
- visto il curriculum vitae pubblicato sul sito e verificato che non sussistono situazioni che possono comportare un conflitto di interessi nello svolgimento dell'incarico;
- viste e richiamate integralmente le deliberazioni della Giunta provinciale 1 luglio 2005, n. 1361,

25 marzo 2016, n. 439, 2 novembre 2016, n. 1915, 5 maggio 2017, n. 652, 19 aprile 2019, n. 558 e 28 agosto 2020, n. 1292, nonché la determinazione del Dirigente generale dell'Avvocatura della Provincia autonoma di Trento 29 maggio 2017, n. 22;

- dato atto che, ai fini del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010, al presente incarico di difesa e rappresentanza in giudizio è assegnato il seguente codice Smart CIGZ03302C920 in relazione all'incarico affidato all'avv. Luigi Manzi;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

delibera

- 1) di costituirsi nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato in data 24 dicembre 2020, per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 8, commi 9 e 14, dell'articolo 10 e dell'articolo 16, comma 3 della legge provinciale 21 ottobre 2020, n. 9, recanti disposizioni in materia di gare per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico;
- 2) di affidare la rappresentanza e la difesa della Provincia autonoma di Trento, nel giudizio avanti la Corte costituzionale con facoltà di agire, anche disgiuntamente, e di esercitare ogni facoltà assegnata dalla legge al difensore, agli avvocati Nicolò Pedrazzoli e Sabrina Azzolini dell'Avvocatura della Provincia autonoma di Trento e all'avv. Luigi Manzi dello Studio Legale Manzi, eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Confalonieri n. 5;
- 3) di autorizzare il Presidente della Provincia autonoma di Trento o, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, a conferire ai suddetti patroni l'incarico di patrocinio e il mandato speciale di rito;
- 4) di impegnare la somma, calcolata sulla base del preventivo di spesa pervenuto, per un importo complessivo pari ad Euro 1.501,43= in favore dell'avv. Luigi Manzi sul cap. 151750-003 dell'esercizio finanziario 2021;
- 5) di dare atto che, ai fini del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136 del 2010, al presente incarico di difesa e rappresentanza in giudizio è assegnato il codice Smart CIGZ03302C920 in relazione all'incarico assegnato all'avv. Luigi Manzi.

Adunanza chiusa ad ore 11:24

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper